

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
85/C 136/01	Risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione	1
	Commissione	
85/C 136/02	ECU	10
85/C 136/03	Decisione «Apparecchio scientifico» — Autorizzazione di franchigia dei dazi all'importazione	11
85/C 136/04	Decisione «Apparecchio scientifico» — Rifiuto della franchigia dei dazi all'importazione	11
85/C 136/05	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	11
	Corte di giustizia	
85/C 136/06	Sentenza della Corte (quarta sezione), del 14 maggio 1985, nella causa 89/84 (domanda di pronunzia pregiudiziale della Corte d'appello di Montpellier): Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays, confédération des associations viticoles de France e altri contro Pierre Ramel e altri (<i>Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Taglio di vini rossi da pasto e di vini rosati da tavola</i>)	12
85/C 136/07	Ordinanza del presidente della Corte, del 3 maggio 1985, nelle cause riunite 67/85 R, 68/85 R e 70/85 R: Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV e altri contro Commissione delle Comunità europee (<i>Aiuti — Orticoltura — Prezzo del gas</i>)	12
	II Atti preparatori	
	Consiglio	
85/C 136/08	Parere conforme n. 25/85 dato dal Consiglio nella 1006 ^a sessione del 23 maggio 1985	13

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
85/C 136/09	Bando di gara per la rivendita di frumento tenero	14
85/C 136/10	Bando di gara per la rivendita di frumento duro	14

Avviso (vedi terza pagina di copertina)

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1985

relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione

(85/C 136/01)

IL CONSIGLIO,

nel prolungamento delle sue conclusioni concernenti la normalizzazione, approvate il 16 luglio 1984 (allegato I):

sottolinea l'urgenza di ovviare alla presente situazione nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi e all'incertezza che ne risulta per gli operatori economici;

sottolinea l'importanza e l'opportunità della nuova strategia che consiste nell'attribuire a norme, in primo luogo europee e se necessario nazionali, a titolo transitorio, il compito di definire le caratteristiche tecniche dei prodotti, secondo una strategia elaborata dalla Commissione nella comunicazione del 31 gennaio 1985, la quale fa seguito a taluni orientamenti adottati dal Parlamento europeo nella risoluzione del 16 ottobre 1980 e si inquadra nel prolungamento delle conclusioni del Consiglio del 16 luglio 1984;

consapevole che questa nuova strategia dovrà essere completata da una politica in materia di valutazione della conformità, invita la Commissione a trattare questa materia in via prioritaria e ad accelerare tutti i lavori in questo settore;

approva gli orientamenti esposti nello schema contenente i principi e gli elementi principali che dovranno costituire il corpo delle direttive (allegato II della presente risoluzione);

invita la Commissione a presentargli quanto prima proposte appropriate.

—

*ALLEGATO I***CONCLUSIONI IN MATERIA DI NORMALIZZAZIONE****approvate dal Consiglio il 16 luglio 1984**

Il Consiglio ritiene che la normalizzazione costituisca un importante contributo per la libera circolazione dei prodotti industriali e, a maggiore ragione, per la creazione di un contesto tecnico comune a tutte le imprese; essa contribuisce alla competitività industriale tanto sul mercato comunitario quanto sui mercati esterni, in particolare nelle nuove tecnologie.

Esso constata che gli obiettivi perseguiti dagli Stati membri per la tutela della sicurezza e della salute dei loro cittadini nonché per la tutela dei consumatori sono in linea di massima equivalenti anche se differiscono i mezzi tecnici per la loro realizzazione.

Pertanto il Consiglio adotta i seguenti principi di una politica europea di normalizzazione:

- impegno degli Stati membri ad esaminare in modo permanente le prescrizioni tecniche applicabili sul loro territorio *de jure* o *de facto*, per eliminare quelle superate o superflue;
- impegno degli Stati membri a sorvegliare che sia assicurato il riconoscimento reciproco dei risultati delle prove e, se necessario, elaborazione di norme armonizzate in materia di funzionamento degli organismi di certificazione;
- accettazione di una rapida consultazione comunitaria al livello appropriato, conformemente agli obiettivi della direttiva 83/189/CEE, ogniquale volta le iniziative regolamentari o le procedure nazionali di rilievo si ripercuoterebbero negativamente sul funzionamento del mercato interno;
- estensione nella prassi della Comunità in materia di armonizzazione tecnica del rinvio a norme in primo luogo europee e se necessario nazionali per definire le caratteristiche tecniche dei prodotti qualora siano riunite le condizioni necessarie, in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- rafforzamento quanto prima della capacità di normalizzazione, in via prioritaria a livello europeo, per facilitare sia l'armonizzazione legislativa comunitaria sia lo sviluppo industriale soprattutto nelle nuove tecnologie. Ciò potrebbe implicare, in circostanze particolari, la creazione di nuove procedure da parte della Comunità per migliorare l'elaborazione delle norme (per esempio uffici di normalizzazione, comitati *ad hoc*). L'adozione di norme europee sarebbe soggetta all'approvazione degli organismi europei di normalizzazione.

In particolare nei settori di alta tecnologia, sarà necessario individuare i settori per i quali le specificazioni e le norme comuni consentiranno un efficace sfruttamento della dimensione comunitaria e dell'apertura degli appalti pubblici di opere e di forniture, perché possano essere prese al riguardo le necessarie decisioni.

*ALLEGATO II***ORIENTAMENTI RELATIVI AD UNA NUOVA STRATEGIA IN MATERIA
DI ARMONIZZAZIONE TECNICA E NORMALIZZAZIONE**

I quattro principi fondamentali sui quali si basa la nuova strategia sono i seguenti:

- l'armonizzazione legislativa si limita all'approvazione, mediante direttive basate sull'articolo 100 del trattato CEE, dei requisiti essenziali di sicurezza (o di altre esigenze di interesse collettivo) ai quali devono soddisfare i prodotti immessi sul mercato che, in tal caso, possono circolare liberamente nella Comunità,
- agli organi competenti per la normalizzazione industriale è affidato il compito di elaborare le specifiche tecniche, tenendo conto del livello tecnologico del momento, di cui le industrie hanno bisogno per produrre ed immettere sul mercato prodotti conformi ai requisiti essenziali fissati dalle direttive,

- tali specifiche tecniche non devono essere obbligatorie bensì conservare il carattere di norme volontarie,
- tuttavia, le amministrazioni sono allo stesso tempo obbligate a riconoscere ai prodotti fabbricati secondo le norme armonizzate (o, a titolo provvisorio, le norme nazionali) una presunta conformità ai «requisiti essenziali» fissati dalla direttiva (ciò significa che il produttore ha la facoltà di fabbricare prodotti non conformi alle norme ma in che tal caso spetta a lui provare che i suoi prodotti rispondono ai requisiti essenziali fissati dalla direttiva).

Affinché tale sistema possa funzionare è necessario:

- che le norme offrano garanzie di qualità corrispondenti ai «requisiti essenziali» fissati dalle direttive,
- che nulla cambi nella responsabilità delle autorità pubbliche di garantire la sicurezza (o il rispetto di altre esigenze in gioco) nel loro territorio.

La qualità delle norme armonizzate deve essere assicurata dagli incarichi che la Commissione affida nel campo della normalizzazione e che devono essere svolti conformemente agli orientamenti generali oggetto di un accordo concluso tra la Commissione e gli organismi europei di normalizzazione. Per quanto riguarda le norme nazionali, la loro qualità deve essere verificata mediante una procedura eseguita a livello comunitario sotto la guida della Commissione assistita da un comitato permanente costituito da responsabili delle amministrazioni nazionali.

È necessario anche prevedere procedure di salvaguardia, gestite dalla Commissione con la collaborazione del suddetto comitato, che offrano alle autorità pubbliche competenti la possibilità di contestare la conformità di un prodotto, la validità di un certificato o la qualità di una norma.

Attraverso l'applicazione di questo sistema di armonizzazione legislativa a tutti i settori in cui ciò è possibile, la Commissione intende porre fine alla proliferazione di direttive particolari eccessivamente tecniche su singoli prodotti. Il campo di applicazione delle direttive che rientrano nell'approccio «rinvio alle norme» dovrà infatti comprendere ampie categorie di prodotti e i tipi di rischi ad esse connessi.

La Comunità potrà in tal modo portare a termine l'impresa estremamente complessa di armonizzare le legislazioni tecniche e allo stesso tempo promuovere lo sviluppo e l'applicazione di norme europee, fattori essenziali per il miglioramento della competitività della sua industria.

SCHEMA CONTENENTE I PRINCIPI E GLI ELEMENTI PIÙ IMPORTANTI DELLE FUTURE DIRETTIVE

A. MOTIVAZIONI

Tra i principi che tradizionalmente giustificano il dispositivo della direttiva si dovranno evidenziare i seguenti:

- spetta agli Stati membri garantire sul loro territorio sia la sicurezza (nelle abitazioni, sul posto di lavoro, ecc.) delle persone, degli animali domestici e dei beni, sia altri aspetti essenziali della protezione della collettività quali la protezione della salute, del consumatore, dell'ambiente, ecc., dai rischi considerati dalla direttiva (1);
- le relative disposizioni nazionali devono essere armonizzate per garantire la libera circolazione delle merci senza per questo ridurre i livelli giustificati di sicurezza garantiti attualmente negli Stati membri;
- il CEN ed il CENELEC (l'uno o l'altro o entrambi a seconda dei prodotti considerati dalla direttiva) sono gli organismi cui compete adottare le norme europee armonizzate nel campo di applicazione della direttiva, conformemente agli orientamenti contenuti in un accordo che la Commissione ha concluso con tali organismi (2) dopo aver consultato gli Stati membri.

(1) Per motivi pratici e redazionali, nel seguito del presente documento si fa riferimento esclusivamente alla sicurezza.

(2) Per alcune attività industriali particolari potrebbero essere presi in considerazione altri organismi europei competenti in materia di elaborazione di specifiche tecniche.

1. Con un tale schema si sviluppa un approccio generale che conviene attuare in funzione delle esigenze legislative per settori o famiglie di prodotti e per tipo di rischio mediante direttive basate sull'articolo 100 del trattato.
2. L'oggetto della direttiva verrebbe precisato, in ogni singolo caso di applicazione, dai tipi di rischio (sicurezza, sanità, ambiente, protezione di consumatori, ecc.) ed eventualmente dalle circostanze (a casa, sul posto di lavoro, nel traffico, durante il tempo libero, ecc.).
3. Bisognerebbe eventualmente precisare che gli Stati membri possono prevedere l'introduzione di normative nazionali, nel rispetto del diritto comunitario, sulle condizioni di impiego dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.
4. Per quanto riguarda l'obiettivo considerato nel secondo dei principi esaminati è evidente che esso risulta automaticamente rispettato dall'adozione stessa della direttiva basata sull'articolo 100 del trattato in quanti i requisiti essenziali di sicurezza fissati da quest'ultima sono tali da garantire il conseguimento di un tale obiettivo.

B. ELEMENTI PIÙ IMPORTANTI

I. Campo di applicazione

Definizione della gamma di prodotti considerati e dei tipi di rischi da evitare.

Il campo di applicazione deve essere definito in modo da garantire la coerenza dell'azione e da evitare la proliferazione di direttive concernenti prodotti specifici. È inoltre opportuno notare che l'esistenza di una tale direttiva non impedisce che ad essa si aggiungano eventualmente altre direttive concernenti i tipi diversi di rischio per la stessa categoria di prodotti (per esempio: la sicurezza meccanica di un apparecchio e l'inquinamento da esso prodotto).

II. Clausola generale di immissione sul mercato

I prodotti considerati dalla direttiva possono essere immessi sul mercato soltanto se non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni quando vengano installati convenientemente, siano sottoposti ad adeguata manutenzione e siano utilizzati per gli usi cui sono destinati.

1. Le direttive dovrebbero tendere, come regola generale, ad un'armonizzazione totale. Di conseguenza, è necessario che qualsiasi prodotto immesso sul mercato e che rientri nel campo di applicazione della direttiva sia ad essa conforme. In casi particolari potrebbe risultare opportuno rendere opzionale l'armonizzazione per taluni prodotti. Lo schema di direttiva è tuttavia concepito con l'obiettivo di un'armonizzazione totale.

Si potranno prospettare opportune soluzioni per tener conto della necessità di abbinare, in taluni Stati membri, allo sviluppo armonioso verso l'instaurazione di un sistema di regolamentazioni obbligatorie, segnatamente per assicurare l'attuazione di appropriate infrastrutture di certificazione.

Il punto II rappresenta quindi una clausola generale che definisce la responsabilità degli Stati membri in materia di immissione dei prodotti sul mercato.

2. Fatto salvo il principio generale alla base dello schema di direttiva, che consiste nel lasciare agli operatori del settore la scelta degli strumenti di attestazione della conformità (ad eccezione, chiaramente, dei casi in cui un controllo preliminare sia previsto da direttive speciali relative a settori ben precisi, come indicato al paragrafo 2 del punto VIII) e che vieta dunque agli Stati membri di introdurre un qualsiasi sistema di controllo prima dell'immissione sul mercato, è evidente che le autorità nazionali, per poter far fronte alle responsabilità che incombono loro ai sensi di tale clausola, devono poter esercitare un controllo su campioni.
3. In alcuni casi, in particolare quelli relativi alla protezione dei lavoratori e dei consumatori, le condizioni previste potrebbero essere rese più rigorose (utilizzo prevedibile).

III. Requisiti essenziali di sicurezza

Descrizione dei requisiti di sicurezza essenziali per l'applicazione della clausola generale del punto II e ai quali devono rispondere tutti i prodotti oggetto della direttiva.

1. I requisiti essenziali di sicurezza cui devono obbligatoriamente conformarsi i prodotti immessi sul mercato dovranno essere definiti in forma sufficientemente precisa affinché possano divenire, nella trasposizione in diritto nazionale, obblighi sanzionabili. Esse devono essere redatte in modo da permettere agli organismi di certificazione, in assenza di norme, di certificare la

conformità dei prodotti direttamente in base a tali requisiti. La natura più o meno particolareggiata della formulazione dei requisiti dipende dalla materia trattata. Il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza provoca l'applicazione della clausola generale del punto II.

2. I requisiti potranno essere modificati soltanto da una nuova direttiva del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 100 del trattato.

IV. Clausola di libera circolazione

Obbligo per gli Stati membri di consentire, alle condizioni di cui al punto V, la libera circolazione dei prodotti conformi ai requisiti dei punti II e III.

1. La libera circolazione dei prodotti dichiarati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva è garantita senza che si debba procedere, in linea di massima, ad un controllo preventivo della rispondenza ai requisiti di cui al punto III, restando inteso che anche in questo caso vale quanto detto al paragrafo 2 del punto II.

Tale disposizione non deve essere interpretata nel senso che le direttive settoriali legittimino la richiesta sistematica di una certificazione da parte di terzi.

2. L'obiettivo stesso della direttive in questione consiste nel contemplare tutti i requisiti essenziali ma, nel caso eccezionale in cui la copertura risultasse incompleta, ad uno Stato membro resterebbe sempre la facoltà di intervenire a norma dell'articolo 36 del trattato.

V. Documenti comprovanti la conformità e loro funzione

1. Gli Stati membri devono presumere conformi ai punti II e III i prodotti accompagnati da uno degli attestati descritti al punto VIII che ne dichiarano la conformità:

- a) alle norme armonizzate adottate dall'organismo europeo di normalizzazione competente nel campo di applicazione della direttiva, qualora tali norme siano adottate conformemente agli orientamenti generali fissati da un accordo concluso tra tale organismo e la Commissione e i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; una pubblicazione analoga deve inoltre essere effettuata anche dagli Stati membri;

- b) oppure, a titolo transitorio, alle norme nazionali di cui al paragrafo 2 qualora non esistano norme armonizzate nei settori oggetto delle stesse.

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione il testo delle norme nazionali che esso ritiene rispondano ai punti II e III. La Commissione trasmette immediatamente il testo agli altri Stati membri. Secondo la procedura prevista al paragrafo 2 del punto VI, essa notifica agli Stati membri quali norme nazionali autorizzano a presumere un prodotto conforme ai punti II e III.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di provvedere alla pubblicazione dei riferimenti di tali norme. La Commissione ne assicura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Gli Stati membri accettano prodotti per i quali il fabbricante non si è attenuto ad alcuna norma (in quanto mancano le norme di cui ai paragrafi 1 a) e 1 b) precedenti o per altri motivi eccezionali) come conformi ai punti II e III qualora la loro conformità sia dimostrata da uno degli attestati di cui al punto VIII, paragrafo 1, lettere a) e b).

1. Soltanto gli attestati indicati al punto VIII comportano necessariamente la presunzione della conformità.

2. Tale presunzione di conformità deriva dal fatto che la conformità di un prodotto alle norme armonizzate o nazionali risulta da uno degli attestati di cui al punto VIII. Qualora il prodotto non fosse conforme ad alcuna norma, in quanto non esistono norme in materia o il costruttore, per esempio in caso di innovazione, preferisce applicare altri criteri costruttivi di sua scelta, la conformità ai punti II e III è dichiarata da un attestato rilasciato da un organismo indipendente.

3. Nel caso del punto V, paragrafi 1 e 3, gli Stati membri avranno pertanto sempre il diritto, ai fini della presunzione della conformità, di esigere uno degli attestati indicati al punto VIII.

4. L'elaborazione e l'adozione delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1, lettera a), dal CEN e dal CENELEC (in linea di massima gli «organismi europei di normalizzazione competenti»), nonché l'obbligo di trasposizione nella normativa nazionale, sono disciplinate dal regolamento interno e dalle disposizioni relative ai lavori di normalizzazione di questi due organismi. Attualmente si sta procedendo ad un'armonizzazione dei loro regolamenti interni.

Non è tuttavia escluso che le norme armonizzate di cui al paragrafo 1 a) possano essere preparate al di fuori del CEN e del CENELEC da altri organismi che possono assumersi tale compito per settori particolari; in tal caso l'adozione delle norme armonizzate sarà subordinata all'approvazione del CEN/CENELEC. Le norme armonizzate di cui al punto V devono in ogni caso rispettare gli orientamenti definiti in un accordo concluso tra la Commissione e tali organismi. Gli orientamenti concernono in particolare i seguenti aspetti:

- la disponibilità di personale e l'esistenza di un'infrastruttura tecnica adatta presso l'organismo di normalizzazione al quale la Commissione affida compiti di normalizzazione;
- la partecipazione delle autorità pubbliche e degli ambienti interessati (in particolare, produttori, utenti, consumatori, sindacati);
- l'adozione delle norme armonizzate, la loro trasposizione in norme nazionali o almeno l'annullamento delle norme nazionali contrastanti con le condizioni approvate dalla Commissione al momento di affidare compiti di normalizzazione e previa consultazione degli Stati membri.

5. Al momento della scelta delle norme nazionali sarà tenuto debito conto delle eventuali difficoltà pratiche connesse con questa scelta.

Le norme nazionali sono adottate soltanto a titolo transitorio. La decisione relativa all'adozione sarà dunque accompagnata per principio da un mandato indirizzato agli organismi europei competenti affinché questi elaborino e adattino entro un determinato periodo le corrispondenti norme europee, secondo le condizioni di cui sopra.

VI. Gestione degli elenchi delle norme

1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate o i progetti non soddisfino interamente ai punti II e III, la Commissione o lo Stato membro si rivolge al comitato (punto X) spiegandone i motivi. Il comitato comunica il suo parere con la massima urgenza.

Sulla base del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se debbano o non debbano procedere al ritiro della norma dalle pubblicazioni di cui al punto V, paragrafo 1 a). Essa ne informa l'organismo di normalizzazione europeo interessato e gli affida eventualmente un nuovo compito o un compito modificato.

2. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui al punto V, paragrafo 2, la Commissione consulta il comitato. Sulla base del parere di quest'ultimo la Commissione notifica agli Stati membri, entro un termine determinato, se la norma nazionale in causa debba o non debba beneficiare della presunzione di conformità e, in caso affermativo, che i suoi riferimenti devono essere oggetto di una pubblicazione nazionale.

Qualora la Commissione o uno Stato membro ritenga che una norma nazionale non risponda alle condizioni necessarie per godere della presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza, essa consulta il comitato. Sulla base del parere del comitato, essa notifica agli Stati membri che la norma in questione deve ancora o non deve più beneficiare della presunzione di conformità e, in quest'ultimo caso, deve essere cancellata dalle pubblicazioni di cui al punto V, paragrafo 2.

Come già detto (punto V, paragrafo 2) gli Stati membri hanno il potere di decidere quali norme nazionali debbano essere considerate rispondenti ai punti II e III e pertanto essere sottoposte alla procedura di conferma da parte della Commissione.

VII. Clausola di salvaguardia

1. Qualora uno Stato membro constati che un prodotto rischia di compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure necessarie per ritirarlo dal mercato o impedirne l'immissione sul mercato o per limitarne la libera circolazione, anche se è accompagnato da uno degli attestati di cui al punto VIII.

Lo Stato membro informa la Commissione di tale misura entro un dato termine e soltanto qualora il prodotto in questione sia accompagnato da uno degli attestati di cui al punto VIII. Lo Stato membro spiega le ragioni della sua decisione ed in particolare precisa quale dei seguenti motivi è all'origine della mancata conformità:

- a) mancata rispondenza ai punti II e III e qualora il prodotto non corrisponda ad alcuna norma),
 - b) errata applicazione delle norme di cui al punto V,
 - c) lacuna delle norme stesse.
2. La Commissione consulta il più rapidamente possibile gli Stati membri interessati. Qualora lo Stato membro che ha adottato le misure intenda mantenerle, la Commissione si rivolge al comitato entro una scadenza determinata. Qualora la Commissione consideri, dopo aver consultato il comitato, che il provvedimento è giustificato ne informa, anche in questo caso entro una scadenza fissata, lo Stato membro interessato e ricorda agli altri Stati membri (a parità delle altre condizioni) che anche per essi sussiste l'obbligo di impedire l'immissione sul mercato del prodotto in questione.
 3. Nel caso in cui la mancata conformità del prodotto ai punti II e III risultasse da una lacuna delle norme armonizzate o delle norme nazionali, si applica quanto stabilito al punto VI.
 4. Se il prodotto non conforme è accompagnato da un attestato rilasciato da un organismo indipendente oppure dal fabbricante, lo Stato membro competente prende i provvedimenti del caso nei riguardi dell'autore dell'attestato e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
 5. La Commissione fa in modo che gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati di tale procedura.

Il presente punto descrive le conseguenze di un ricorso giustificato dello Stato membro alla clausola di salvaguardia. Non fornisce per contro alcuna indicazione sul caso in cui il ricorso risultasse ingiustificato al termine della procedura comunitaria d'esame in quanto in tal caso si applicherebbero le disposizioni generali del trattato.

VIII. Attestati di conformità

1. Gli attestati di cui al punto V dei quali possono avvalersi gli operatori del settore sono:
 - a) i certificati o i marchi di conformità rilasciati da terzi,
 - b) i risultati di prove effettuate da terzi,
 - c) la dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità; a tale dichiarazione si può unire l'esigenza di un sistema di sorveglianza,
 - d) altri attestati da definire eventualmente nella direttiva.
2. La scelta degli operatori del settore tra questi diversi tipi di attestati potrà essere limitata o soppressa in funzione della natura dei prodotti e dei rischi contemplati dalle direttive.
3. Gli organismi nazionali autorizzati a rilasciare un marchio o un certificato di conformità devono essere notificati da ciascuno Stato membro alla Commissione e altri Stati membri.
 1. In ciascuna direttiva specifica verranno precisati e illustrati gli attestati adatti alle caratteristiche particolari del campo d'applicazione considerato. Si ricorda che gli organismi di certificazione designati dagli Stati membri per i casi contemplati alle lettere a) e b) devono intervenire, in particolare, qualora non esistano norme o il fabbricante non ricorra alle norme (punto V, paragrafo 3).
 2. Gli organismi di cui al paragrafo 3 hanno l'obbligo di svolgere i loro compiti nel rispetto delle pratiche e dei principi riconosciuti a livello internazionale ed in particolare di quelli delle norme ISO. Gli Stati membri hanno la responsabilità di controllare il funzionamento di tali organismi. Il comitato di cui al punto IX può essere incaricato delle questioni relative all'esecuzione delle prove e della certificazione.

3. Nel caso di dichiarazioni di conformità del fabbricante, le autorità nazionali che abbiano fondati motivi per credere che un prodotto non risponda, sotto tutti gli aspetti, al livello di sicurezza richiesto, hanno il diritto di chiedere al produttore o all'importatore di presentare i dati relativi agli esami effettuati in ordine alla sicurezza. L'eventuale rifiuto del produttore o dell'importatore di fornire i dati richiesti è da considerare una ragione sufficiente per dubitare dell'effettiva conformità del prodotto.
4. L'elenco limitato degli attestati riconosciuti riguarda soltanto il regime di presunzione della conformità e quindi non impedisce che un operatore possa dimostrare con tutti i mezzi da lui ritenuti opportuni, nel quadro di una controversia o di una procedura giudiziaria, la conformità del prodotto ai punti II e III.

IX. Comitato permanente

Istituzione di un comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri, che possono farsi assistere da esperti o consulenti, e la cui presidenza è affidata a un rappresentante della Commissione.

Il comitato viene interpellato dal suo presidente sia su sua iniziativa diretta o a richiesta di uno Stato membro.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

X. Compiti e funzionamento del comitato permanente

1. Il comitato svolge i compiti assegnatigli dai punti precedenti.
2. Il comitato può inoltre essere consultato su qualsiasi questione relativa all'applicazione della direttiva.

I compiti del comitato riguardano l'applicazione della direttiva. Il fatto di consultare il comitato prima della pubblicazione dei riferimenti delle norme nazionali va visto quindi più come una possibilità offerta per discutere eventuali obiezioni della Commissione o di uno Stato membro che come un esame sistematico di tutto il contenuto delle norme.

Criteri per la scelta dei settori prioritari nei quali si può cominciare ad applicare la strategia

1. La necessità di aprire una nuova strada per l'armonizzazione delle regolamentazioni tecniche, basata sul concetto del «rinvio alle norme» e conforme allo schema descritto in precedenza, deriva da una serie di condizioni (esposte nella prima parte della presente comunicazione) fondate sull'esperienza acquisita dalla Comunità fino ad ora. Si tratta quindi di un principio di portata generale la cui validità dovrà essere valutata concretamente nei vari settori in cui sarà applicato.

È in questo senso peraltro che si è espresso il Consiglio nelle sue «conclusioni» del 16 luglio 1984 indicando in generale la necessità di estendere la pratica del «rinvio alle norme», però soltanto quando sono riunite tutte le condizioni necessarie ossia le condizioni che si riferiscono all'obbligo che compete ai poteri pubblici di tutelare la sicurezza e la salute dei loro cittadini.

2. Per operare la scelta fra i settori prioritari ai quali si deve iniziare ad applicare il concetto, è pertanto necessario fissare un certo numero di criteri di selezione che dovranno essere presi in considerazione globalmente:
 - a) poiché il concetto prevede che le «esigenze fondamentali» siano armonizzate e rese obbligatorie dalle direttive basate sull'articolo 100 del trattato, la tecnica del «rinvio alle norme» sarà adatta soltanto nei campi in cui sarà veramente possibile fare una distinzione fra «esigenze fondamentali» e «specifiche di fabbricazione». In altri termini, in tutti i campi in cui le esigenze fondamentali dell'interesse collettivo sono tali da dover comprendere una quantità considerevole di specifiche di fabbricazione affinché i poteri pubblici possano pienamente assumere la loro responsabilità per quanto concerne la tutela dei cittadini, le condizioni del ricorso al concetto del «rinvio alle norme» non sono riunite in quanto rischiano di perdere la loro ragion d'essere. Fatta questa constatazione, i campi che concernano la tutela della sicurezza appaiono certamente prioritari rispetto a quelli in cui è in causa la tutela della salute umana (il che corrisponde peraltro al campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE).

- b) Affinché sia possibile il «rinvio alle norme», è necessario che il campo in questione sia oggetto o possa essere oggetto di un'attività di normalizzazione. I campi che di massima sono poco adatti ad essere oggetto di una tale attività sono certamente quelli indicati al punto a) per i quali si sente la necessità comune di una regolamentazione a livello comunitario. Negli altri campi invece, la capacità di normalizzazione esiste o è potenziale e in quest'ultimo caso spetta all'azione comunitaria di suscitare collaborando strettamente con l'industria da un lato e con gli organismi europei di normalizzazione dall'altro, garantendo nel contempo che sia tenuto conto degli interessi dei consumatori.
- c) Nella Comunità l'avanzamento dei lavori di armonizzazione tecnica, sulla base del programma generale stabilito nel 1969 e nel 1973 con le risoluzioni del Consiglio, è molto diverso a seconda dei settori industriali interessati. Per quanto riguarda più particolarmente il settore dell'industria manifatturiera (che a priori sembra corrispondere meglio ai criteri di cui sopra), si constata che la maggior parte delle direttive adottate riguardano tre settori: quello dei veicoli a motore, quello della metrologia e quello degli apparecchi elettrici.
- Con la nuova concezione si dovrà quindi tener conto di questa situazione e concentrarsi soprattutto sugli altri settori nei quali l'azione comunitaria è carente (per esempio, per molti prodotti meccanici e per i materiali da costruzione), senza voler rimettere in questione una regolamentazione già ampiamente avanzata (come per esempio, nel campo delle regolamentazioni relative alle automobili). La situazione è invece diversa per quanto concerne gli apparecchi elettrici; tale settore è il solo ad essere stato trattato da una direttiva del tipo «rinvio alle norme» e merita senza dubbio di essere considerato prioritario per tutti i prodotti che non sono ancora stati trattati, vista soprattutto la funzione estremamente importante che esercita la normalizzazione internazionale ed europea.
- d) Uno degli scopi principali della nuova concezione è di poter regolare in una sola volta con l'adozione di una sola direttiva, i problemi regolamentari di un numero elevatissimo di prodotti senza che tale direttiva sia soggetta alla necessità di frequenti adeguamenti o modifiche. È pertanto necessario che i settori selezionati siano caratterizzati dall'esistenza di una vasta gamma di prodotti talmente omogenei da consentire la definizione di «esigenze fondamentali» comuni. Tale criterio di portata generale, tuttavia, si basa soprattutto su considerazioni pratiche e di risparmio in termini di lavoro. Nulla impedisce infatti che in alcuni casi la regolamentazione di un solo tipo di prodotto sia effettuata secondo la formula del «rinvio alle norme», qualora siano soddisfatti tutti i criteri citati in precedenza.
- e) Per concludere va ricordato un criterio che la Commissione, d'accordo con l'industria, ha sempre considerato come un'esigenza imprescindibile. È necessario che si possa ritenere che l'esistenza di regolamentazioni divergenti crei veramente sul piano pratico una difficoltà alla libera circolazione delle merci. In alcuni casi tuttavia, anche se tale motivazione non è evidente, la necessità di una direttiva potrà comunque risultare opportuna per la tutela di un interesse collettivo fondamentale in modo uniforme per tutta la Comunità.
-

COMMISSIONE

ECU (*)

3 giugno 1985

(85/C 136/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	45,2320	Dollaro USA	0,738361
Franco belga e lussemburghese fin.	45,4314	Franco svizzero	1,89168
Marco tedesco	2,24595	Peseta spagnola	127,404
Fiorino olandese	2,53206	Corona svedese	6,52010
Sterlina inglese	0,570163	Corona norvegese	6,46989
Corona danese	8,07324	Dollaro canadese	1,01200
Franco francese	6,85015	Scudo portoghese	128,844
Lira italiana	1435,56	Scellino austriaco	15,7751
Sterlina irlandese	0,717204	Marco finlandese	4,67161
Dracma greca	98,9182	Yen giapponese	184,516
		Dollaro australiano	1,11199
		Dollaro neozelandese	1,63246

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Decisione «Apparecchio scientifico» — Autorizzazione di franchigia dei dazi all'importazione

(85/C 136/03)

(Base giuridica: regolamenti (CEE) n. 918/83 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 2290/83 ⁽²⁾)

Pratica: SUD/B/3-040/84

La Commissione, con decisione del 29 maggio 1985, ha stabilito che l'importazione dell'apparecchio denominato «E.I.I. — Pelletron Accelerator, model 5 SDH-2», può avvenire in franchigia dei dazi all'importazione.

Tale apparecchio che costituisce oggetto della domanda della Repubblica francese del 28 novembre 1984, ordinato nel mese di dicembre 1984, è destinato ad essere utilizzato per l'analisi fine e non distruttiva dei materiali costitutivi delle opere appartenenti alle collezioni di musei.

Motivazione:

- apparecchio scientifico
- assenza, nella Comunità, di produzione di apparecchi di valore scientifico equivalente alla data dell'ordinazione.

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20.

Decisione «Apparecchio scientifico» — Rifiuto della franchigia dei dazi all'importazione

(85/C 136/04)

(Base giuridica: regolamenti (CEE) n. 918/83 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 2290/83 ⁽²⁾)

Pratica: SUD/B/3-041/84

La Commissione, con decisione del 29 maggio 1985, ha stabilito che l'importazione dell'apparecchio denominato «Koch — Helium Liquefier, model 1460», non può avvenire in franchigia dei dazi all'importazione.

Tale apparecchio che costituisce oggetto della domanda della Repubblica francese del 28 novembre 1984, ordinato il 17 luglio 1984, è destinato ad essere utilizzato a fornire elio liquido

Motivazione:

- apparecchio non scientifico.

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20.

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(85/C 136/05)

La Commissione, con decisione del 30 maggio 1985, ha autorizzato l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario camicie e camicette, tessute per uomo e per ragazzo, della sottovoce 61.03 A della tariffa doganale comune, categoria 8, originarie del Pakistan e messe in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza dopo la data della presente decisione sino al 31 ottobre 1985.

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(quarta sezione)

del 14 maggio 1985

nella causa 89/84 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte d'appello di Montpellier): Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays, confédération des associations viticoles de France e altri contro Pierre Ramel e altri (1)

(Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Taglio di vini rossi da pasto e di vini rosati da tavola)

(85/C 136/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 89/84, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla Corte d'appello di Montpellier, nel procedimento penale dinanzi ad essa intentato da 1. Fédération national des producteurs de vins de table et vins de pays, confédération des associations viticoles de France, 2. procuratore generale presso la Cour d'appel di Montpellier e 3. Servizio della repressione delle frodi e del controllo di qualità contro 1. Pierre Ramel, 2. Charles Cristofaro, 3. Sàrl «Les Fils de Henri Ramel» e 4. Sàrl Bachet et Fils, domanda vertente sull'interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quel che riguarda il taglio di vini comunitari rossi e rosati nel territorio della Comunità, la Corte (quarta sezione), composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, presidente di sezione; P. Pescatore, T. Koopmans e K. Bahlmann, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 maggio 1985, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il combinato disposto del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare gli articoli 43 e 48, del regolamento (CEE) n. 3282/73 della Commissione, del 5 dicembre 1973, relativo alla definizione del taglio e della vinificazione, in particolare l'articolo 2, e del regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, in particolare gli articoli 2 e 43, va interpretato nel senso che autorizza il taglio di un vino rosso da pasto con un vino rosato da tavola, vini che siano entrambi originari di diversi Stati

(1) GU n. C 118 del 2. 5. 1984.

membri, e la sua messa in commercio all'interno della Comunità con la denominazione di vino rosato da pasto di diversi paesi della Comunità europea, nella misura in cui l'indicazione «rosato» non contraddice una caratteristica obiettiva del vino che permette di distinguerlo dal vino rosso o dal vino bianco solamente in base al colore.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

del 3 maggio 1985

nelle cause riunite 67/85 R, 68/85 R e 70/85 R: Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV e altri contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Aiuti — Orticoltura — Prezzo del gas)

(85/C 136/07)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nelle cause riunite 67/85 R, 68/85 R e 70/85 R, Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV, società a responsabilità limitata di diritto olandese, con sede in Zevenhuizen, e Johannes Wilhelmus van Vliet, orticoltore, residente in Uithoorn, Vuurlijn 27, con l'avv. A. J. Braakman, del foro di Rotterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Lambert H. Dupong, 14a, rue des Bains (causa 67/85 R), Landbouwschap, con sede in L'Aia, con l'avv. A. J. Braakman, del foro di Rotterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Lambert H. Dupong, 14a, rue des Bains (causa 68/85 R), e Regno dei Paesi Bassi (agente: D. J. Keur) (causa 70/85 R), contro Commissione delle Comunità europee (agente: R. C. Fischer), sostenuta dalla Repubblica federale di Germania (agente: M. Seidel), dal Regno di Danimarca (agente: L. Mikaelsen) e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: R. N. Ricks), cause aventi ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione 85/215/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1985, diretta al Regno dei Paesi Bassi e relativa alla tariffa del gas naturale destinato all'orticoltura olandese (GU n. L 97, pag. 49), il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato, il 3 maggio 1985, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Le cause 67/85 R, 68/85 R e 70/85 R vengono riunite ai fini dell'ordinanza.
2. Le domande sono respinte.
3. Le spese sono riservate.

(1) GU n. C 125 del 22. 5. 1985.

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

PARERE CONFORME N. 25/85

del Consiglio, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, per consentire alla Commissione di concedere aiuti finanziari per 19 000 000 di ECU ripartiti come segue, provenienti dai prelievi previsti dall'articolo 50 di detto trattato:

- programma comunitario di ricerca sul carbone nei settori della tecnica mineraria e della valorizzazione dei prodotti: 18 930 000 ECU
- diffusione delle conoscenze e relative spese: 70 000 ECU
- programma supplementare di ricerca nei settori della tecnica mineraria e della valorizzazione dei prodotti: 4 699 500 ECU (fatta salva la disponibilità dei mezzi finanziari)

(85/C 136/08)

Con lettera del 21 marzo 1985 la Commissione delle Comunità europee ha sollecitato il parere conforme del Consiglio delle Comunità europee, conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sull'opportunità di destinare fondi provenienti dai prelievi previsti dall'articolo 50 di detto trattato ad un programma di ricerca comunitaria «carbone» nei settori della tecnica mineraria e della valorizzazione dei prodotti dell'industria mineraria e alla diffusione delle conoscenze e relative spese.

Nella 1006^a sessione, tenutasi il 23 maggio 1985, il Consiglio ha dato il parere conforme richiesto dalla Commissione.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. SIGNORILE

III*(Informazioni)***COMMISSIONE****Bando di gara per la rivendita di frumento tenero**

(85/C 136/09)

In applicazione del regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽¹⁾, l'organismo d'intervento francese

Office national interprofessionnel des céréales,

21, avenue Bosquet, F-75326 Paris Cedex 07

(télèx: OFIBLE A 27807 F),

indica una gara per la rivendita sul mercato interno della Comunità di 100 000 t di frumento tenero.

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

Bando di gara per la rivendita di frumento duro

(85/C 136/10)

In applicazione del regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽¹⁾, l'organismo d'intervento ellenico

YDAGEP, 5, rue Acharnon, GR-108 Athènes

(télèx: 221 734 ITAG GR),

indica una gara per la rivendita sul mercato interno della Comunità di 25 000 t di frumento duro.

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

AVVISO

Il 4 giugno 1985, nell'*Allegato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 136 A sarà pubblicato il «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — primo supplemento all'undicesima edizione integrale».

Gli interessati possono richiedere il suddetto «Allegato» (gratuito per gli abbonati alla Gazzetta ufficiale) all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo.